

G. COQUELLE-VIANCE, *Un ordre corporatif français*, un vol. di pagg. III, Parigi, Aux éditions de la F. N. C., 1938.

Senso della realtà, della concreta complessa e mutevole realtà del fenomeno economico sociale, e aderenza, rispetto e ausilio alle esigenze che dal quadro di questa realtà si sprigionano, si enucleano e si manifestano: ecco il fondamentale presupposto, osservato il quale. L'A. crede possibile e necessario iniziare ogni costruttivo ed efficace ordine corporativo.

Perciò, secondo la logica di questa premessa, non un ordine corporativo astratto è l'assunto del suo libro, ma un ordine corporativo francese; dato che un ordine corporativo geometricamente costruito e concepito come uniformemente applicabile a qualsiasi paese urterebbe inevitabilmente contro l'essenza stessa, contro la logica interna, di ogni vero ordine corporativo, condannandolo alla sterilità o, quanto meno, lasciandovi fin dall'inizio i germi di una rapida dissoluzione.

Una siffatta astrazione, invero, è secondo l'A. (e non sappiamo dargli torto) il vizio costituzionale e caratteristico del liberalismo e del socialismo: il primo, consistente nel ritenere rimedio di tutti i mali, anzi, sorgente di ogni benessere la libertà ad ognuno concessa di esplicarsi senz'altro criterio che quello del maggior possibile conseguimento di personale ricchezza; il secondo, nell'attribuire alla collettività organizzata il potere e la funzione di dirigere e di dettare dall'alto tutte le norme dell'agire economico.

Dall'uno e dall'altro sistema l'ordine corporativo si differenzia precisamente per essere anti-individualista, anti-liberale, anti-statalista: per essere un *ordine del lavoro e della proprietà* che tiene conto dell'aspetto individuale e insieme sociale dell'uomo, e che, sul terreno delle realizzazioni concrete, mira essenzialmente a costruire un'economia auto-disciplinata.

Le ragioni del carattere anti-liberale dell'ordine corporativo sono quelle di ormai comune dominio: « essere cioè impossibile consentire alle opinioni, agli interessi o ai diritti singoli una libertà illimitata senza minare l'organicità del corpo sociale e senza abbandonarlo alle ingiustizie e alle pretese dei più forti e dei meno scrupolosi »; quelle del carattere anti-statalista derivano dalla sconvenienza del potere pubblico di « andare oltre quelle norme di carattere generale che possono essere richieste dal bene comune, ignorando esso le particolari esigenze delle attività private in quanto caratterizzate da un'estrema varietà di forme, di modi, di struttura, di formazione ».

L'A. parte quindi dalla considerazione della struttura dell'economia francese, dell'importanza assoluta e relativa che in essa hanno l'agricoltura, l'artigianato, l'industria, il commercio, la finanza, per trarne la conclusione, suggerita dalle statistiche, che ivi le funzioni economiche sono in realtà assolute per grandissima parte, non da grandi organismi, ma da privati e da piccole imprese, e che l'agricoltura è pur sempre l'attività fondamentale, e perciò degna della più attenta considerazione.

La funzione delle grandi imprese è bensì quanto mai appariscente, ma, in contrasto con questa sua apparente importanza, sta il fatto che essa dà luogo a fenomeni assai perniciosi nel campo dell'attività economica, primissimo fra tutti quello di essere fatalmente manciana di un'oligarchia plutocratica, la quale, anziché servire alle imprese, se ne serve, dominandole mediante un uso speculativo del capitale e trascinandole rapidamente alla rovina.

L'anomia è precisamente la tipica espressione di questo infausto dominio plutocratico, nel quale trova sicuro rifugio l'irresponsabilità di pochi, che detengono ed arbitrariamente amministrano i risparmi di milioni di produttori.

Con tutto ciò l'A. è affatto alieno dall'escludere il capitale dell'ordine corporativo: il capitale è esso pure un elemento utilissimo dell'impresa (per l'A. l'impresa è veramente il fulcro dell'ordine corporativo); esso vi trova giustificazione in quanto e nella misura in cui assuma un rischio specifico nella produzione, in quanto si accompagni ad un lavoro di direzione, di comando (patronat), in quanto conservi la sua natura di elemento *passivo*, il quale acquista titolo di legittimazione soltanto in virtù dei servizi che esso rende all'impresa e limitatamente alla misura di questi stessi servizi, ricordando che « la destinée du capital est d'être à la longue perdu; sauf rares exceptions, les entreprises s'usent, les conditions économiques changeantes entraînent leur disparition ou un renouvellement profond qui comporte une véritable renaissance. Ces capitaux perdus sont inlassablement reconstitués par le travail humain et l'épargne ».

Ciò premesso, riesce evidente come in un ordine corporativo, a differenza che in regime liberale, la banca debba avere uno statuto speciale e debba essere strettamente controllata dal potere politico, mentre le borse-valori difficilmente potranno sussistere, salvo forse dopo essere radicalmente riformate.

Aderenza alla concreta struttura dell'ambiente, considerazione della natura delle imprese e delle autentiche funzioni che in esse assumono il lavoro, nelle sue diversissime e tipiche estrinsecazioni, e il capitale, valutazione degli elementi di carattere individuale e sociale e della rispettiva importanza che essi hanno nell'impresa, conducono ad escludere — come s'è già visto — ogni carattere di astrattezza in un ordine corporativo; il quale dovrà adunque riposare su forme concrete di associazione professionale spontaneamente formate e funzionanti.

I sindacati sorti in regime liberale e socialista, seppure espressione di un'incontenibile esigenza di socialità, antitetica al liberalismo, non potranno permanere tali in un ordine corporativo; ma dovranno assumervi un maggior senso di responsabilità, un'anima nuova aderente al nuovo sistema, in una parola, dovranno assumervi forma ed essenza corporative.

E qui l'A. si dimostra contrario all'ammissione di un solo sindacato per categoria, pure ravvisando l'opportunità di limitarne prudentemente il numero. L'opinione è, per verità, assai contestabile, nè conviene l'asserzione — riposante unicamente su di un sentimento di fiducia — che l'unità di decisione potrà ristabilirsi in seno ai consigli corporativi, nei quali le decisioni dovrebbero essere prese, non a voti per individuo, ma per « stato ». Questi consigli corporativi dovrebbero rappresentare delle corporazioni locali, riunite in corporazioni regionali, e queste ultime — se necessario — in corporazioni nazionali. Ma, più che la forma, interessa lo spirito con cui dovrebbero funzionare, e cioè in base al principio che « è l'impresa che alimenta i propri uomini, non il sindacato; e quindi è all'impresa che occorre badare anzitutto. La corporazione è essenzialmente un gruppo d'impresе al servizio dei beni comuni che esse rappresentano.

Esaminando come nasce un ordine corporativo l'A. mette in guardia contro due possibili illusioni: quella di credere che un ordine corporativo possa essere effetto di una decisione unanime degli interessati, spintivi da un'opera di persuasione, e quella che esso possa sorgere in virtù di un atto del pubblico potere. Illusione la prima, in quanto le libertà corporative hanno bisogno di prerogative e di privilegi (leggi particolari) concessi dal potere pubblico per potere esplicarsi e funzionare correttamente; illusione la seconda, non essendo concepibile che un editto, una legge, una costituzione abbiano mai la virtù di far sorgere veri e autentici istituti sociali.

Segue un saggio del come potrebbero costituirsi in Francia le corporazioni dell'agricoltura, dell'artigianato e di alcune industrie, sulla base di studi e progetti preparati dalle organizzazioni competenti; infine chiude il volume un capitolo sul potere politico, esaminato sotto tre punti di vista: « morale e politica », « la missione religiosa del potere civile » e « la missione politica del potere civile ».

Interessante la distinzione fra il generico carattere morale dell'attività politica e la parte di quest'ultima che potrebbe in certa guisa dirsi « neutrale », nel senso che provvedimenti ugualmente buoni dal punto di vista morale potrebbero non essere ugualmente efficaci dal punto di vista politico. « Science du bon gouvernement de l'Etat, donc science des actions qui l'assurent, elle ne peut considerer l'ordre politique... sans demander à la philosophie morale les sûres lumières que celle-ci répand sur l'activité humaine... Mais la science politique doit pénétrer encore le très large champ des contingences humaines... Sous peine de ne fournir que des principes trop généraux, sans efficacité pour l'homme de gouvernement, elle défrichera ce champ, où, parfois, la morale n'a que faire... Le moeurs fussent-elles saines, si les institutions sont mauvaises, si la conduite de l'Etat est remise à un ou à des incapables, les désordres renaîtront ».

Altamente illuminante ed ammonitrice è poi la parte conclusiva sui sommi principi della missione politica del potere civile alla luce della sapienza cristiana, della quale è dato riscontrare la perenne rispondenza alle esigenze immanenti e più profonde della vita umana associata.

Il quadro che abbiamo qui cercato di tratteggiare non ha affatto la pretesa di essere completo, chè la concisione e la sobrietà con cui esso è condotto difficilmente consentono di operarne un'ulteriore sintesi senza sacrificarne aspetti e tratti pure importanti.

Una considerazione tuttavia, attinente alla parte propriamente tecnica dell'argomento, vorremmo non tralasciare: essa concerne il dubbio, non facilmente eliminabile, che l'ordine corporativo configurato dall'A. sia tale da riuscire alla fin fine ad assorbire tutta l'attività sociale nel quadro dell'elemento *economico*, attenuando eccessivamente le esigenze di quello *politico*; ossia quelle esigenze d'ordine superiore, a soddisfare le quali è in definitiva ordinata la sintesi dell'attività sociale sul terreno del « temporale ». A meno forse di pensare che le corporazioni locali, regionali, nazionali, ideate dall'A., si addimostrino così educate e mature, *anche dal punto di vista politico*, da escludere il timore che esse abbiano una visione del sociale esclusivamente o prevalentemente determinata ed influenzata da interessi puramente economici.

Ed è forse proprio la particolare considerazione di questa diversa preparazione ed attitudine delle corporazioni ad inserirsi autonomamente *con prudente senso politico* nella struttura dello Stato che conduce a riconoscere la giustificazione di un maggiore, o minore, controllo dello Stato sulle stesse; almeno fino a quando esse non abbiano dimostrato di potere e sapere funzionare in modo autenticamente corporativo.

E. FERLINI

S. DE SIMONE, *Einleitung zum juristischen studium des Korporativismus*, un vol. di pagg. 136, Pécs, J. Taizs, 1938.

Questa stringata *Introduzione allo studio giuridico del corporativismo*, benchè sia scritta in lingua tedesca e appaia nelle pubblicazioni della Università ungherese di Pécs, è dovuta ad un italiano, e riguarda il fenomeno corporativo italiano. Il problema che l'A. affronta: come e in che cosa la disciplina del diritto corporativo si distingue dalle altre discipline giuridiche e sociali, tocca veramente le fondamenta del diritto corporativo, nuovo virgulto della scienza giuridica italiana, ma, come si sa, tuttora bisognoso di molte cure perchè possa crescere, prosperare e veramente guadagnarsi un proprio posto tra le altre, tradizionali branchie di studio della giurisprudenza. Ora, che a costruire scientificamente una teoria giuridica del corporativismo sia anzitutto necessario poter distinguere la scienza giuridica corporativa dalle scienze sociali vicine, e principalmente da quella politica e da quella economica, è compito cui si riesce abbastanza facilmente, ed in esso l'A. non ha molto da dire; ma dove le difficoltà si trovano è nel giustificare poi un'autonomia del diritto corporativo, che non sia puramente didattica ma sostanziale, di fronte ad altre discipline giuridiche che tenderebbero naturalmente ad assorbirlo. L'opinione dell'A. è molto prudente, però, come prudente, saggia. Egli infatti ritiene, procedendo oltre la critica delle diverse teorie formulate in proposito, che attualmente, sia ancora prematuro parlare di una *effettiva* autonomia del diritto corporativo, dal momento che questo, per più motivi, si presenta ancora fondamentalmente ed essenzialmente connesso col ramo del diritto amministrativo. Peraltro l'A. non sembra disperare nella conquista di un'autonomia, giacchè pensa che questa sia soprattutto opera di specializzazione scientifica e quindi, in sostanza, affidata ai cultori di problemi giuridici del corporativismo.

Vedremo se il tempo gli darà ragione; comunque l'incentivo a sempre più approfondite indagini giuridiche, quale risulta da questa conclusione è già una conseguenza cui ognuno può sottoscrivere senza riserve.

A. AMORTH

F. MAURETTE, *Quelques aspects sociaux du développement présent et futur de l'économie brésilienne*, un vol. di pagg. 100, Ginevra, Ufficio Internaz. del Lavoro, 1937.

Il vice-direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha esposto, coordinandoli in un breve studio, i risultati di una sua inchiesta sulle condizioni economico-sociali svolta in Brasile per invito di quel Governo. Sofferamoci su alcune precisazioni, cui è pervenuto l'A. nella sua indagine.

Lo sfruttamento integrale delle grandi risorse agricole, zootecniche, minerarie, delle quali dispone il Brasile, richiede l'impiego di numerosa mano d'opera, solo in parte qualificata; invece, com'è noto, l'elemento umano negli stati della repub-